



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

30 aprile 2020, n. 22

DPCM 26/4/2020. Ulteriori disposizioni, per il periodo 4 maggio 2020 – 17 maggio 2020, relative al trasporto pubblico locale a seguito dell'emergenza coronavirus.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 della Costituzione Italiana;

Visto lo Statuto della Regione Umbria;

Visto il DL 23 febbraio 2020, n. 6. Recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla G.U.R.I. del 23/2/2020 n. 45 che, tra l'altro, dispone che le Autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il DPCM 11/3/2020 che, all'art. 1, comma 5, prevede che *"il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3 comma 2 del D.L. 23/2/2020, n. 6, può disporre la programmazione del Servizio erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza Coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali [...]"*;

Visto il DPCM 22/3/2020 che, all'art. 2, punto 1, proroga le disposizioni del DPCM 11/3/2020 al 3/4/2020;

Visto l'art. 1 del DPCM 22/3/2020 che, tra l'altro, sospende tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 del predetto decreto e che pone divieto *"a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute"*;

Visto il DPCM 1/4/2020 che, all'art. 1, punto 1, proroga le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al 13 aprile 2020;

Visto il DPCM 26/4/2020 che, all'art. 1, punto 1, lettera a), recita: *"sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute [...]; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza"*;



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

Visti il DPCM 10/4/2020 e il DPCM 26/4/2020 che, all'art. 1, punto 1, lett. ff), recitano: *”il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggior presenza di utenti [...]”*;

Visto il DPCM 26/4/2020 che, all'art. 10, punto 1, stabilisce che le disposizioni dello stesso si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi, che ha già determinato una forte contrazione della domanda di trasporto pubblico, destinata mantenersi ridotta in virtù delle ultime disposizioni governative;

Preso atto, inoltre, della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;


Viste le proprie ordinanze n. 7 del 13/3/2020, n. 8 del 18/3/2020, n. 10 del 25/3/2020, n. 14 del 3/4/2020, n. 18 del 11/4/2020, con le quali sono state adottate, fino al 3/5/2020, disposizioni relative al trasporto pubblico locale a seguito dell'emergenza coronavirus;

Vista la proposta pervenuta Trenitalia S.p.a., in data 29/4/2020, prot TRNIT-DPR.DRU/P/2020/0015799, contenente la programmazione della riduzione dei servizi;

Vista la proposta pervenuta dalle aziende Ishtar S.c.ar.l., TPL e Mobilità, S.c.ar.l., ATC&Partners S.c.ar.l., con nota prot. 199/z4 del 29/4/2020 e di Busitalia Sita Nord s.r.l., con nota prot. 5677 del 29/4/2020 contenente la programmazione della riduzione dei servizi;

Considerato, infine, che alla luce del DPCM 11/3/2020, del DPCM 22/3/2020, del DPCM 1/4/2020 e del DPCM 10/4/2020 è risultata molto limitata l'esigenza del trasporto pubblico locale, ma che in virtù dell'ultimo DPCM 26/4/2020 detta esigenza è destinata presumibilmente ad incrementarsi, a causa della riapertura di alcune attività lavorative e della maggiore possibilità di spostamenti da parte dei cittadini, come previsto per la cosiddetta “Fase 2”;

Ritenuto dette proposte idonee all'azione di prevenzione e contenimento della diffusione dell'epidemia e comunque adeguate al mantenimento dei servizi minimi essenziali, in virtù della prevista domanda nella cosiddetta “Fase 2”;



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

ORDINA

Art. 1

1. Che dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, i servizi di trasporto pubblico locale eserciti da Trenitalia S.p.a. rispettino il programma di esercizio allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1).
2. Che dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, i servizi di trasporto pubblico locale eserciti dalle Società Ishtar S.c.ar.l., TPL e Mobilità, S.c.ar.l., ATC&Partners S.c.ar.l., Busitalia Sita Nord s.r.l. rispettino il programma di esercizio allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2).
3. Le Aziende di TPL sopra indicate dovranno adottare misure organizzative per rendere efficaci le disposizioni in materia di trasporto pubblico previste dal DPCM 26/4/2020, in particolare quelle di cui agli allegati 8 e 9 del predetto decreto.

Art. 2

1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale della Regione e nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente ordinanza viene trasmessa a:

- Prefetti di Perugia e Terni;
- Presidenti delle Province di Perugia e Terni;
- Sindaci della Regione Umbria;
- alle Aziende del trasporto pubblico locale: Ishtar S.c.ar.l., TPL e Mobilità, S.c.ar.l., ATC&Partners S.c.ar.l., Busitalia Sita Nord s.r.l., Trenitalia S.p.a..


Le Aziende provvederanno ad informare, tempestivamente ed adeguatamente, gli utenti delle modifiche apportate alla programmazione dei servizi con la presente ordinanza, unitamente alle misure organizzative e gestionali adottate per limitare il contagio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 30/04/2020

Presidente Donatella Tesei



Regione Umbria
Giunta Regionale
La Presidente

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge